

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24/05/2016) 30-09-2016, n. 41079

Acque di molitura: scarichi e getto pericoloso

1. - Con sentenza del 21 ottobre 2013, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 1 e 14, e art. 674 c.p. perchè, quale proprietario di un frantoio oleario, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava uno scarico di acque reflue industriali, non rispettava le prescrizioni impartite circa l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura e sversava residui di acqua di vegetazione su una strada, sostanza idonea imbrattare e molestare le persone (il (OMISSIS)).

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, sul rilievo che la disposizione sanzionerebbe penalmente sanzione avrebbe le sole condotte di scarico di acque industriali e tali sarebbero le sole acque scaricate da un frantoio oleario inserito in un'impresa di rilevanti dimensioni. L'azienda agricola dell'imputato sarebbe, invece, di piccole dimensioni, perchè tratterebbe in massima parte quanto prodotto dalla stessa; cosicchè i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risulterebbero contenuti nei limiti di tollerabilità dei terreni dove vengono distribuiti.

2.2. - In secondo luogo si lamenta, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., che il Tribunale si sarebbe limitato ad un generico riferimento ad un apprezzabile lasso di tempo nel quale le emissioni sarebbero state effettuate. Non si sarebbe considerato, in ogni caso, che la responsabilità dell'imbrattamento del manto stradale avrebbe potuto essere al più ascritta al titolare del camion utilizzato quale mezzo di raccolta delle acque di lavaggio.

2.3. - Si lamenta, infine, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, viste la modesta entità del fatto e l'incensuratezza dell'imputato.

Motivi della decisione

3. - Il ricorso è inammissibile. Lo stesso risulta, infatti, del tutto privo di sostanziali rilievi critici alla motivazione la sentenza impugnata e di puntuali riferimenti a dati di fatto il cui esame sarebbe stato pretermesso o erroneamente svolto dal Tribunale. Quanto ai primi due motivi di doglianza, è sufficiente qui evidenziare che la difesa si limita a formulare indimostrate asserzioni circa le dimensioni dell'azienda olearia dell'imputato, che postula come piccole, nonché circa l'entità delle emissioni oggetto della contravvenzione di quell'art. 674 c.p. , che ritiene essere riconducibili all'ambito della normale tollerabilità e circoscritte nel tempo. Su tali profili, del resto, la sentenza impugnata risulta motivata in modo sufficiente e logicamente coerente, perchè richiama il complesso del quadro istruttorio, rappresentato anche dalla documentazione fotografica in atti, sostanzialmente non contestato dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione. In particolare, si attribuisce correttamente rilievo ai fini della ritenuta responsabilità penale: al fatto che le vasche di stoccaggio fossero costruite non a norma e fossero colme; alla circostanza che non esisteva alcun meccanismo di spandimento delle acque di molitura nè terreni effettivamente destinati all'agricoltura sui quali le stesse potessero essere sparse. Si precisa, altresì, che lo sversamento che integra la violazione dell'art. 674 c.p. non si è verificato per un malfunzionamento dell'autobotte sulla quale le acque reflue erano state caricate ma proveniva con continuità direttamente dal bocchettone utilizzato dalla ditta dell'imputato. Quanto a tale ultima fattispecie contravvenzionale, si è inoltre evidenziato che vi è stato un imbrattamento della sede stradale del marciapiede da parte di una sostanza inquinante per un apprezzabile lasso di tempo.

Analoghe considerazioni valgono quanto al terzo motivo di doglianza, perchè con esso si richiama il puro e semplice stato di incensuratezza dell'imputato, oltre ad una meramente asserita scarsa gravità dei fatti per contestare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; diniego correttamente motivato dal Tribunale per la mancanza di elementi positivi di giudizio.

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. , ivi compresa la prescrizione - che nel caso in esame sarebbe maturata il 18 novembre 2014 - è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla

declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016